



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 41

OGGETTO :

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SADONE Adriana	Sindaco	X	
BERTEA Matteo	Consigliere		X
FIORILLO Paolo	Consigliere		X
MAURO Roberto	Consigliere	X	
MORERO Valeria	Consigliere	X	
FORNERON Dr. Rossano	Consigliere	X	
ZANGIROLAMI Silvano	Consigliere	X	
TRON Ambra	Consigliere	X	
NAPOLI Francesco Paolo	Consigliere		X
PAIRE Cristina Maria	Consigliere	X	
GODINO Denise	Consigliere	X	
TESTA Massimo	Consigliere	X	
POLLIOTTI Roberto	Consigliere		X
Totale		9	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **MATINA Dr. Emanuele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Sig.ra **SADONE Adriana** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DELIBERAZIONE N. 41 DEL 20.12.2017

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). DETERMINAZIONI IN MERITO.

A relazione del Sindaco, SADONE Adriana, la quale espone quanto segue:

- ◇ La legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- ◇ Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03.06.2015 è stato approvato il *regolamento Comunale per la disciplina della IUC* (Imposta Unica Comunale) composta da:
 - IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
 - TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
 - TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- ◇ in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 "*Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (14G00059)* (GU n. 73 del 28-3-2014)" convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 all'art. 9-bis sopra, il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 28 del 22.07.2015 ha provveduto a modificare ed integrare il Regolamento Comunale per l'applicazione della I.U.C.;
- ◇ La **legge di stabilità 2016** (l. 28 dicembre 2015, n. 208) ha apportato alcune modifiche alle varie norme che disciplinano l'IMU e la TASI, tra cui si riportano quelle di maggiore interesse:
 - E' stata **soppressa** la parte del comma 2 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 in cui i Comuni potevano considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
 - E' stata **inserita** al comma 2 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 la parte in cui non si applica l'IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative sociali edilizie di proprietà indivisa destinate a studenti universitari** soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
 - All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti **modificazioni**: .. *omissis* .. b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: *La base imponibile è ridotta del 50 per cento* «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in

linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

- E' stata reintrodotta l'esenzione dall'IMU per i **terreni agricoli** siti nei Comuni qualificati di collina e di montagna (compreso San Secondo di Pinerolo) quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993);
- Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- ◇ La legge di stabilità 2016 ha inoltre inciso, seppur indirettamente, anche sull'IMU dovuta per i fabbricati produttivi appartenenti alle categorie catastali D e E, prevedendo che la rendita catastale di tali fabbricati venga determinata per stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi che ne accrescono qualità e utilità, esclusi invece i c.d. **"imbullonati"** ossia macchinari ed impianti funzionali allo specifico processo produttivo;
- ◇ La legge di stabilità 2016 ha inoltre stabilito all'art. 1 comma 26 che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 **è sospesa l'efficacia** delle leggi regionali e **delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi** e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ... omissis ... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";
- ◇ La legge di bilancio anno 2017 art. 1 comma 42, ha esteso al 2017 attraverso il comma 26 della legge di stabilità anno 2016, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali; come per il 2016 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti in dissesto, il canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
- ◇ Il disegno di legge di Bilancio 2018 proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti ad eccezione della TARI;
- ◇ Come evidenziato da alcuni pronunciamenti della Corte dei Conti il blocco deve essere letto nel senso che lo stesso si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari;
- ◇ l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, precisa che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- ◇ il successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che «gli enti locali

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

- ◇ il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ◇ con propria deliberazione n. 32 del 27.09.2017 è stato approvato il "Regolamento comunale sull'autocompostaggio" e le "Indicazioni di buone pratiche del compostaggio domestico" e i seguenti documenti predisposti dal Consorzio ACEA Pinerolese:
 - bozza del "Regolamento comunale sull'autocompostaggio" e delle "Indicazioni di buone pratiche del compostaggio domestico" (Allegato A);
 - bozza Modulo iscrizione Albo comunale compostatori (Allegato B);
 - bozza Modulo richiesta cancellazione Albo comunale compostatori (Allegato C);
 - bozza Verbale di controllo per l'autocompostaggio (Allegato D);
- ◇ al fine di dare piena attuazione al regolamento sull'autocompostaggio sopracitato, soprattutto per quanto riguarda la parte dei controlli, si rende necessario modificare l'art. 12 "Riduzioni tariffarie" al comma 2 sostituendo la parola "giorno" con "anno" , ovvero viene modificata la data di efficacia della riduzione che non sarà dal giorno successivo alla richiesta ma dall'anno successivo;
- ◇ in ottemperanza a quanto sopra, dunque, sono state apportate alcune modifiche al Regolamento per l'applicazione della IUC, che rimane composto da n. 4 (quattro) capitoli ed in particolare
 1. CAPITOLO 1 Disciplina Generale
 2. CAPITOLO 2 Regolamento componente IMU
 3. CAPITOLO 3 Regolamento componente TASI
 4. CAPITOLO 4 Regolamento componente TARIallegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, già esaminato positivamente dalla Giunta Comunale e che si propone al Consiglio Comunale per l'approvazione;

PROPONE

Il Consiglio Comunale, pertanto, di modificare il Regolamento Comunale per l'applicazione della I.U.C., composto da n. 4 (quattro) capitoli, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale , dando atto che con l'approvazione del Regolamento oggi proposto vengono stralciate le disposizioni sulla IUC già disciplinate ed in ogni caso per il principio "*tempus regit actum*" ogni altra norma contrastante con l'approvando Regolamento fermo restando eventuali recuperi del pregresso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco, SADONE Adriana,;

DATO ATTO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti composto da n. 4 (quattro) capitoli, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31/10/2015, con il quale il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato differito al 31/03/2016;
- il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07.03.2016 che differisce tale termine al 30/04/2016;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche."

VISTA la legge 190/2014 (legge di stabilità anno 2015);

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio anno 2017);

ATTESO CHE l'approvazione dei Regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 30.11.2011 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott. COSTANTINO Giovanni, (pervenuto al protocollo comunale al n.12274 del 15.12.2017);

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, c.1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174:

- in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;
- in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario e del Revisore dei Conti;

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 12.05.2008, ed il cui esito è unanime.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI MODIFICARE il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IUC richiamato in premessa;

3. DARE ATTO CHE, con l'approvazione del Regolamento oggi proposto, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, vengono stralciate le disposizioni sulla IUC già disciplinate ed in ogni caso per il principio "*tempus regit actum*" ogni altra norma contrastante con l'approvando Regolamento fermo restando eventuali recuperi del pregresso;
4. DI DARE ATTO CHE il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2018;
5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
6. DI DARE ATTO CHE il competente Responsabile del servizio porrà in essere tutti gli atti necessari e consequenziali all'adozione del presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che il verbale è approvato, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2001 e successive modifiche e integrazioni;

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 12.05.2008, ed il cui esito è unanime.

DELIBERA

Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to SADONE Adriana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATINA Dr. Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ZAMMARANO Dr.ssa Sara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo: www.comune.sansecondodipinerolo.to.it per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267), con decorrenza dal _____

San Secondo di Pinerolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATINA Dr. Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Secondo di Pinerolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MATINA Dr. Emanuele)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal

_____ al _____, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).

San Secondo di Pinerolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATINA Dr. Emanuele
